

LA TUTELA DELL'INTEGRITA' PSICO-FISICA DEL CITTADINO (E DEL LAVORATORE) E L'INTERVENTO NEL PROCESSO DELLE FORMAZIONI SOCIALI INTERMEDIE

La costituzione di parte civile e l'intervento di Enti ed Associazioni,
nel procedimento penale, nel microsistema di cui agli artt. 434, 437 e 451 c.p.,
tra luci ed ombre, risultati raggiunti e prospettive

di Ezio Bonanni e Emanuela Sborgia

Sommario: 1. Premessa. 2. Fondamento normativo della costituzione di parte civile e dell'intervento nel procedimento penale. 3. Microsistema penale di cui agli artt. 434, 437 e 451 c.p.. 4. Legittimazione processuale delle associazioni e dei comitati alla costituzione di parte civile nei procedimenti penali nei casi di violazione delle norme di cui agli artt. 434 e 437 c.p.. 5. Atto di intervento. 6. Conclusioni.

1. Premessa

La tutela dell'integrità psicofisica del cittadino, nel territorio e nei luoghi di lavoro, dove si estrinseca la sua personalità, rappresenta un obiettivo primario degli ordinamenti giuridici moderni.

La Costituzione Repubblicana, anche sulla scia della disposizione di cui all'art. 2087 c.c., ha costruito il nuovo Stato sull'architettura di cui agli artt. 2 e 4, il cui sistema consacra i diritti inviolabili del singolo, anche nelle formazioni sociali, attraverso le quali meglio si estrinseca la sua personalità, si tutelano i suoi diritti e si riaffermano i fini e gli interessi propri della persona umana, che è elevata a centro di imputazione di tutti i diritti ed i doveri, che si riaffermano diritti inviolabili e dei quali persegue la piena esplicazione.

Il sistema costituzionale presuppone l'irrinunciabilità del diritto alla salute, di

cui la salubrità dell'ambiente lavorativo e del territorio sono un aspetto non secondario, inoltre, le finalità di profitto, proprie dell'iniziativa economica pubblica e privata, sono ad esso subordinate ed acquistano legittimazione, solo nella misura in perseguono l'utilità sociale nel rispetto della *sicurezza, libertà e dignità umana* (art. 41, comma 2, Cost.).

Questo quadro normativo è stato integrato, nel corso degli anni, da un sistema punitivo, prevalentemente di tipo contravvenzionale, articolato capillarmente in varie leggi speciali: il D.P.R. n. 541/55, il D.P.R. n. 503/56, il D.lgs n. 231/01 (art. 25 septies), fino al D.lgs. n. 81/08 (artt. 61, 262, 263, 264 e 265), tutte ispirate al criterio di concorso formale e/o materiale di reati con le fattispecie delittuose contemplate nel codice penale, tra le quali quelle del microsistema di cui gli artt. 434 e 437 c.p. e 451 c.p. (alle quali si aggiungono altre fattispecie quali quelle di cui agli artt. 589, co. 2, e 590 co. 3 c.p. per i casi in cui la condotta degli imputati ha determinato la concreta lesione alla integrità psicofisica delle vittime).

La norma di cui all'art. 9 della legge n. 300/70 (per altro mai completamente ed effettivamente applicata) ha recepito l'esperienza dei gruppi di lavoratori che nel corso degli anni precedenti avevano svolto attività nelle singole realtà industriali per la tutela della salubrità e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Per impulso della legislazione comunitaria (Direttiva Comunitaria n. 89/391), queste esigenze furono recepite con il D.lgs. n. 626/94, che tuttavia non costituiva una trasposizione fedele, mostrandosi del tutto insufficiente e lacunoso, tanto che la Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenza del 15.11.2001, C-49/2000, *Commissione c. Repubblica Italiana*¹, condannava la Repubblica Italiana.

Dopo un lungo travaglio, veniva finalmente alla luce il D.lgs. n. 81/08, che costituisce una risistemazione normativa dell'intera materia, riformulato con l'ultimo intervento, c.d. correttivo, consacratosi con l'emissione del D.lgs. n. 106/09 (oggetto di denuncia alla Commissione Europea da parte di alcune associazioni di lavoratori e vittime dell'amianto).

Tuttavia, i recenti dati statistici, relativi agli infortuni mortali che si sono verificati negli ultimi anni nei luoghi di lavoro, ed il continuo aumento delle malattie professionali (è sufficiente pensare che ogni anno, solo per patologie asbesto-correlate, di natura professionale, perdono la vita oltre 4.000 persone) dimostrano, in modo incontrovertibile, l'inefficacia degli strumenti legislativi prevenzionistici, peraltro mai effettivamente applicati.

Nel tentativo di arginare il progressivo dilagare di infortuni sul lavoro e l'insorgenza di malattie professionali e, dunque, di fornire una pronta risposta punitiva a siffatti fenomeni di evidente allarme sociale, il legislatore è intervenuto nel corso del 2008, con l'approvazione della norma di cui all'art. 132-bis delle norme di att. al c.p.p., così sostituito dall'art. 2 bis del D.L. n. 92 del 2008,

¹ Condanna della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 15.11.2001, C-49/2000, *Commissione c. Repubblica Italiana*, per non corretta trasposizione degli artt. 6 e 7 della Direttiva n. 89/391/Ce, per difetto dell'art. 4 del D.Lgs. 626/94, in tema di valutazione dei rischi e di aggiornamento in funzione del progressivo sviluppo delle condizioni e delle ricerche scientifiche.

convertito con modificazioni nella L. 24 luglio 2008 n. 125.

In siffatto articolo è disposto che, nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi, è assicurata la priorità assoluta, oltre che a quei processi specificatamente elencati nelle lettere a), c), d) ed f), anche “*ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro*” (art. 132 bis lettera b, norme di attuazione c.p.p.).

In realtà, tale previsione non risolve i problemi scaturenti dal maturare dei termini di prescrizione: in alcuni casi l'inizio del processo penale avviene a distanza di molti anni dalla commissione delle condotte delittuose e la necessità di giungere in tempi brevi ad una sentenza definitiva compromette inevitabilmente le modalità di accertamento del nesso di causalità.

In tale apparato normativo è da segnalare l'inasprimento delle pene previste dal D.lgs. n. 81/08 (artt. 262, 263, 264 e 265), che però, nel corso del 2009, sono state alleggerite.

Il legislatore, infatti, sotto la spinta delle associazioni di categoria degli industriali, è nuovamente intervenuto con il D.lgs. n. 106/09, di cui si evidenzia una dubbia legittimità, poichè statuisce una drastica riduzione delle pene, le quali, proprio per effetto delle disposizioni comunitarie (cfr. art. 5, comma 3, Direttiva n. 89/391/Cee², e tra le altre l'art. 20 della Direttiva 2009/148/Ce del 30.11.2009³ - sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con

² Non può essere intaccato il principio della responsabilità del datore di lavoro (peraltro confermato in Corte di Giustizia Comunità Europee, 14.06.2007, *Commissione c. Regno Unito*).

³ La Direttiva Comunitaria n. 2009/148/Ce del Parlamento Europeo del 30.11.2009, che detta le norme sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto, all'art. 20 recita testualmente: “*Gli Stati membri prevedono l'applicazione di sanzioni adeguate in caso di violazione della normativa nazionale adottata ai termini della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive*”.

un'esposizione all'amianto durante il lavoro) devono essere *effettive, proporzionate e dissuasive* e non sembra, quindi, che la legislazione interna sia coerente con quella comunitaria e con la sua *primauté*.

Alle difficoltà di natura esegetica, causate principalmente dalla complessità di una trattazione organica ed unitaria dell'articolato e composito sistema normativo in materia antinfortunistica, caratterizzato dalla presenza di molteplici norme costantemente integrate, rivedute e corrette, si aggiungono, inoltre, le difficoltà da affrontare in campo, qualora la vittima si inserisca nel percorso procedimentale diretto all'accertamento della verità processuale.

Molti dei reati contravvenzionali posti in essere dai datori di lavoro, possono essere estinti con l'oblazione e/o con l'esecuzione delle misure prescritte dall'Autorità di controllo (che ex art. 24 del D.Lgs. 748 del 1994⁴ determina l'estinzione del reato).

Per le residuali ipotesi delittuose, il più delle volte si arriva alla prescrizione, i cui tempi sono stati ridotti con la legge n. 251 del 05.12.05 (cosiddetta ex Cirielli), alla quale si è aggiunto l'indulto per effetto della legge 241 del 31.07.06, quale causa di estinzione della pena (fino a 3 anni di reclusione, e parzialmente per tre anni, nel caso di pene maggiori).

⁴ Art. 24 del D.lgs. 758 del 19.12.1994: "*1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma 2. 2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1. 3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'art. 20, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutate ai fini dell'applicazione dell'art. 162 bis e del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa*".

Gli stessi imputati possono accedere a riti alternativi, quali l'applicazione della pena, che non consente al giudice di decidere sulla domanda risarcitoria presentata dalla parte civile (art. 444, c. 2, c.p.p.), o il rito abbreviato, ed in entrambe le ipotesi è previsto uno sconto di 1/3 della pena.

Anche in caso di condanna, è praticamente impossibile finire in carcere, in quanto alle pene edittali abbastanza modeste si aggiunge la possibilità, per gli incensurati, di ottenerne la sospensione condizionale, ed anche nel caso in cui la pena detentiva fosse maggiore, è sempre possibile essere ammessi a godere di misure alternative.

Questo quadro rende evidente l'effetto dell'assenza della funzione dissuasiva e retributiva della sanzione penale.

Rimane il solo campo operativo della tutela civilistica delle vittime, che tuttavia debbono scontrarsi con la parte forte dotata di risorse smisurate, ma soprattutto con la cronica lentezza della macchina giudiziaria nazionale, e spesso, quando la causa è finita, molte di queste società responsabili si sono rese insolventi.

Si aggiungono, a smorzare la capacità dissuasiva del sistema giudiziario, la copertura assicurativa dell'INAIL e per il differenziale di Istituti Privati (con annullamento di qualsiasi rischio di conseguenze concrete anche in caso di condanna).

Nel tentativo di arginare il triste fenomeno delle cosiddette *morti bianche* il legislatore è intervenuto con il D.lgs n. 231/01, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, il quale prevede, nell'art. 25 *septies*, inserito dalla L. n. 123/07, art. 9), che "*in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 ter del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche sulla tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro, si applica una pena pecuniaria in misura non inferiore a mille quote. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2,*

della durata non inferiore e tre mesi e non superiore ad un anno”.

Tuttavia, come reso evidente, pur con tutti gli sforzi legislativi, l'obiettivo della sicurezza sui luoghi di lavoro è ben lungi dall'essere raggiunto, ed anzi, in relazione a quanto sopra abbiamo evidenziato, l'assenza di rischio concreto in caso di condanna, dissuade i datori di lavoro ed i loro dirigenti dal perseguirlo tenacemente.

C'è, inoltre, da registrare un evidente squilibrio di forze in campo, da una parte vi sono, quali vittime dei reati, i lavoratori ed i loro familiari, assolutamente indifesi, dall'altra i datori di lavoro, che potendo contare su enormi risorse economiche e, sui tempi biblici del sistema giudiziario, rimangono impuniti.

Tutto ciò si palesa in contrasto con i valori costituzionali (cfr. tra gli altri, quelli di cui agli artt. 2, 3 e 4 e ss. e con quello di cui all'art. 32 della Costituzione, che consacra la salute come *interesse della collettività*), che spesso rimangono solo sulla carta, mentre invece le condizioni di lavoro sono ancora tragiche e drammatiche, e la legalità pura utopia. Infatti il prestatore d'opera è spesso posto innanzi al bivio di cercare la tutela della sua salute, e rischiare il posto di lavoro necessario per vivere, o accettare condizioni di non sicurezza pur di sfamare la famiglia, destinato così al rischio di gravi patologie ed infortuni.

Lo stesso sistema prevenzionistico, come sopra evidenziato, fondato sulla concezione della valutazione del rischio ai fini della sua limitazione e non sul suo totale annullamento, così come, invece, imporrebbe il dettato Costituzionale, si pone in palese contrasto proprio con la norma di cui all'art. 32 della Costituzione e si dimostra fallimentare.

Apprese le lacune del sistema e spinti da insopprimibile voglia di giustizia, ai cittadini e ai lavoratori è consentito costituire associazioni ed enti, anche non riconosciuti, per realizzare fini di solidarietà sociale, utilizzando questo strumento, contemplato dall'art. 18 della Costituzione, per conseguire insieme la piena realizzazione ed esplicazione dei

valori e dei diritti della nostra Carta Costituzionale, dalla valorizzazione della persona umana, come centro di imputazione di diritti e doveri (art. 2), fino alla uguaglianza sostanziale (art. 3, comma 2), oltre che degli altri diritti tutti, i quali presuppongono l'integrità del territorio (art. 9 Cost.), la salute e l'integrità psicofisica. Sono questi diritti, contemplati anche dall'art. 32 Cost., che fa del diritto alla salute un inalienabile diritto del singolo ed un *interesse della collettività*, che non può essere subordinato ad altri diritti e ad altri interessi, primi fra i quali quelli del profitto (cfr. art. 41, comma 2, Cost.).

Tra le finalità di ordine particolare, che le formazioni sociali perseguono, vanno ricomprese anche quelle di tutela, sotto ogni profilo, dei diritti dei lavoratori esposti e delle vittime di cancerogeni, di tutti quelli che per questo motivo hanno contratto patologie e dei loro familiari, i quali esprimono ed invocano giustizia per loro e per la collettività intera.

Le stesse associazioni, il più delle volte, oltre all'impegno sociale, svolgono in contemporanea, attività di sensibilizzazione, di approfondimento e studiano, anche con l'ausilio di esperti di settore, gli effetti dei cancerogeni, dei mutageni e delle altre sostanze tossiche sulla salute umana, e tutto questo patrimonio, fatto anche di drammatiche esperienze, può essere indispensabile nella dialettica del dibattimento penale, al fine di supportare l'attività della Pubblica Accusa e di accertare la responsabilità penale degli autori delle condotte delittuose.

Nel microsistema penale di cui agli artt. 434 e 437 c.p., vari fattori interagiscono tra loro, in relazione agli interessi protetti immediatamente e mediamente dalla norma penale incriminatrice. La diffusività del rischio, gli effetti lungolatenti provocati dalle condotte di reato, inducono a far retroagire la consumazione del reato alla semplice messa in pericolo, potenziale ed astratta, con la conseguenza che anche l'intera collettività può subire gli effetti

lesivi devastanti provocati dalla condotta dei rei (come accade nei disastri provocati dal rischio di contaminazioni ambientali, anche in ambito lavorativo).

Tutti questi fattori, ai quali va sommata l'afflizione, la frustrazione e la preoccupazione degli associati, qualificano l'interesse ad agire delle formazioni sociali, interesse che si sostanzia con l'esercizio dell'azione civile o con l'intervento nell'ambito del processo penale.

2. Fondamento normativo della costituzione di parte civile e dell'intervento nel procedimento penale

Le norme di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c. e quelle di cui agli artt. 185 c.p. e 74 e 75 c.p.p., l'art. 61 del D.lgs n. 81/2008, costituiscono il sistema normativo legittimante l'esercizio dell'azione civile nel processo penale, finalizzato al risarcimento dei danni ed alle restituzioni.

In particolare l'art. 61 del D.lgs n.81/08, nel contemplare l'esercizio dei diritti della persona offesa, prevede che *“in caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene sul lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero né da immediata notizia all'Inail ed all'Ipsema, in relazione alle rispettive competenze, ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso. Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facoltà di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene sul lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”*.

La norma di cui all'art. 74⁵ c.p.p., in combinato disposto con quella di cui all'art. 78, lettera a), c.p.p., e quindi anche con l'art. 61 del D.lgs n. 81/08, sancisce la possibilità di esercitare l'azione civile nel processo penale, anche per le associazioni e gli enti non riconosciuti.

In assenza di pregiudizio, le medesime possono, inoltre, intervenire nel procedimento penale, nella forma *atipica* dell'intervento, secondo le disposizioni normative di cui all'art. 91 c.p.p. e con le formalità di cui all'art. 93 c.p.p..

Sono legittimati ad esercitare l'azione civile nel processo penale, i soggetti passivi del reato, titolari dell'interesse protetto dalla norma penale incriminatrice, i quali devono, però, risultare anche danneggiati dal reato, a prescindere dal fatto che siano singoli od enti (cfr. Cass. pen., Sez. IV, 21 febbraio 2005, Ca., rv. 231210; Cass. pen., Sez. V 12 maggio 2000, To., rv. 216115; Cass. pen., Sez. VI, 10 novembre 1997).

Il pregiudizio giuridicamente rilevante, ai fini della legittimazione attiva all'esercizio dell'azione civile nel processo penale nei confronti degli imputati, è costituito dal diritto al ristoro per la lesione subita di qualsiasi diritto, anche di natura non patrimoniale.

Sono meritevoli di tutela, anche risarcitoria, i diritti non patrimoniali a copertura costituzionale, oltre che gli altri tipizzati in altre fonti del diritto, ed alla loro lesione, eziologicamente riferibile all'azione od all'omissione del soggetto attivo del reato, si lega il risarcimento, da determinare, eventualmente in separato giudizio civile (Cass. Sez. Unite 26972/08,

⁵ Legittimazione processuale, nella formulazione di cui all'art. 74 c.p.p., è rocciosamente ancorata alla pretesa risarcitoria della parte che intende costituirsi, e che trova il suo fondamento nel reato.

Al termine “persona” è stato sostituito, nel testo vigente, quello di “soggetto”, affinché, come si legge nella relazione ministeriale *“legittimati all'esercizio dell'azione civile in sede penale non sono soltanto le persone fisiche e gli enti o le associazioni dotate di personalità giuridiche, ma anche le figure soggettive non personificate, come associazioni non riconosciute, comitati, etc.”*.

richiamata da Cass. Pen. 16 aprile 2009, n. 16031).

Nello specifico della nostra indagine, i reati si consumano già con il rischio potenziale ed astratto per la pubblica incolumità.

I singoli associati, e dunque le loro associazioni, in ragione della frustrazione, della preoccupazione, e del rischio potenziale di lesione individuale, al di là degli altri parametri, di cui di seguito, sono perciò stesso danneggiati e dunque legittimati alla costituzione di parte civile (tra le altre Cassazione 10 marzo 1993 confermata da Cassazione 29 settembre 1992).

Si pensi alla serenità, al pieno benessere psicologico, e ad altri aspetti, che integrano i diritti irrinunciabili della persona umana, come tali riconosciuti e contemplati nell'art. 2 della Costituzione, e che costituiscono essi stessi gli scopi e le finalità delle associazioni, che li perseguono e tutelano collettivamente.

La formazione sociale riunisce, sotto l'aspetto meramente soggettivo, più soggetti danneggiati, ed è comunque dotata di un collegamento inscindibile con il reato, determinato dalla sussistenza al suo interno di varie posizioni giuridicamente tutelate in capo ad ogni soggetto leso e che è in essa aggregato (nei termini di cui alla già richiamata Cass. Pen. 16 aprile 2009, n. 16031 che riferisce a Cass. Sez. Unite 26972/08), collegamento che, quindi, pur non identificandosi necessariamente con l'offesa del bene protetto dalla norma incriminatrice in via primaria o secondaria, è ad essa strettamente attinente, così da ricollegarsi causalmente, direttamente o mediatamente, alla stessa.

Tra i diritti ed interessi meritevoli di tutela, per espressa statuizione della Corte Regolatrice (con la Sentenza della VI^a Sezione Penale n. 16031 del 16 aprile 2009), ci sono anche quelli facenti capo alle Associazioni e ai loro iscritti.

Le ragioni che legittimano la costituzione di parte civile delle formazioni sociali nel giudizio penale, possono identificarsi nella lesione di quei diritti, la

cui tutela rientra nelle finalità indicate nello Statuto, prevalentemente dotati di copertura costituzionale, e di contenuto immediatamente precettivo (si pensi al diritto all'ambiente salubre, di cui all'art. 9, al luogo di lavoro salubre, di cui all'art. 41, in riferimento all'art. 32, ai diritti fondamentali della persona umana - art. 2 - anche nei luoghi di esplicazione della persona umana, di cui agli artt. 3, 4 e 35 e ss. della Costituzione), oltre che nella sofferenza e nel patimento subiti dalle formazioni sociali per effetto delle condotte di reato ascritte agli imputati.

Le eventuali finalità di assistenza, anche in sede giudiziaria delle vittime, da estendersi a favore anche di coloro che non fanno parte del sodalizio, rendono evidenti gli scopi di solidarietà sociale perseguiti dalle stesse.

3. *Microsistema penale di cui agli art. 434, 437 e 451 c.p.*

Come già abbiamo anticipato, le norme di cui agli artt. 434 e 437 c.p., ed anche quella di cui all'art. 451 c.p., costituiscono un microsistema penale, che si aggiunge alle altre ipotesi di reato contemplate nel codice penale (es. 589 e 590 c.p.) ed alle contravvenzioni codificate nel D.lgs. n. 81/08 ed in altre leggi speciali.

Entrambe le ipotesi delittuose sono insolitamente collocate nella parte del codice penale (titolo VI del secondo libro) dedicata ai delitti contro l'incolumità pubblica e nel primo capo, dedicato a quelli di comune pericolo mediante violenza.

Oggetto di tutela di entrambe le ipotesi delittuose è la pubblica incolumità come *"complesso delle condizioni, garantite dall'ordinamento giuridico, che costituiscono la sicurezza della vita, dell'integrità personale e della sanità, come beni di tutti e di ciascuno, indipendentemente dall'appartenenza a determinate persone"* (Manzini, *Trattato*, Volume VI, 1960), e la cui tutela risulta anticipata al rischio potenziale, ed al pericolo presunto (Ferrante), poiché non è

richiesto che il bene oggetto di tutela sia stato effettivamente posto a rischio.

L'evento costituisce aggravante specifica contemplata rispettivamente nel secondo comma dell'art. 434 c.p. e 437 c.p..

Entrambi i reati, al di là della specificità della fattispecie, si concretizzano con il solo pericolo astratto (Cotugno) e la potenzialità lesiva generica, in danno di un numero indeterminato di cittadini e di lavoratori, tra i quali vi rientrano tutti coloro la cui incolumità è posta astrattamente in pericolo, per effetto della condotta omissiva o commissiva del reo.

Come già evidenziato, si tratta di reati plurioffensivi, che per ciò stesso, hanno una molteplicità di oggetti giuridici, inoltre, alla tutela degli interessi particolari, lesi o messi in pericolo, per effetto della condotta, si aggiunge anche la salvaguardia dell'interesse generale all'assenza di rischio, anche astratto, per la pubblica incolumità, e per la sicurezza sociale.

La consumazione del reato, in tali reati, arretra alla potenziale ed astratta messa in pericolo della pubblica incolumità nei confronti di chiunque che, in modo indeterminato e potenziale, ne possa essere coinvolto (c.d. *delitti vaganti*⁶ cfr. Antolisei).

⁶ Un caso esemplificativo è quello all'esame del Tribunale di Torino, cosiddetto Processo Eternit, afferente la condotta di due imputati che violando le disposizioni prevenzionistiche hanno determinato l'insorgenza di malattie professionali asbesto correlate, in migliaia di lavoratori, molti dei quali deceduti, e contemporaneamente utilizzando il prodotto industriale (per la realizzazione di manufatti in cemento amianto) hanno contaminato l'intero territorio nazionale, disperdendo nell'ambiente siffatto materiale nocivo alla pubblica incolumità.

Questi prodotti, indistruttibili, per effetto del decorso del tempo, e della erosione indotta anche dai fenomeni atmosferici, continueranno a rilasciare polveri e fibre di amianto, che anche a basse dosi hanno fatto insorgere e lo faranno ancora, anche tra i cittadini che non hanno vissuto in prossimità degli stabilimenti e che non vi hanno lavorato, patologie asbesto correlate, che porteranno alla morte nel volgere di pochi mesi.

Il reato si può configurare a titolo colposo, nel caso di realizzazione dell'evento e a titolo doloso, ex art. 43 c.p., sul duplice presupposto della consapevolezza dell'omissione e della rappresentazione del pericolo (Cass. pen. 27 maggio 1984, in Cass. pen. 1986, 287), sufficiente per la consumazione del reato, ed anche in concorso formale eterogeneo di reati con quelli contemplati nelle altre norme del codice penale (es. artt. 589 e 590 c.p.) e delle leggi speciali, attesa la diversità strutturale dei vari titoli di reato, i quali sono tutti punibili, senza integrare alcuna lesione del principio del *ne bis in idem*⁷.

Non esiste soglia entro la quale si è al riparo dal rischio di insorgenza di patologie asbesto correlate, anche se naturalmente questo aumenta, proporzionalmente alla durata ed alla intensità dell'esposizione.

Proprio la rilevanza di qualsiasi esposizione, anche a basse dosi, ai fini dell'aumento del rischio, della diminuzione dei tempi di latenza e della accelerazione del processo cancerogeno hanno portato la Corte di Cassazione, IV Sez. Penale, con la Sent. 42128/2008, ad affermare il ruolo concausale di qualsiasi esposizione e conseguentemente la sussistenza del fatto reato, nel caso di insorgenza di patologie e, atteso il concorso, delle norme in esame con quelle di cui agli artt. 589 e 590 c.p., la sussistenza del reato e dunque, della legittimazione di tutti i cittadini esposti e delle loro associazioni, alla costituzione di parte civile, nel procedimento penale, per domandare il risarcimento del danno, anche quello non patrimoniale, per lesione dei diritti costituzionali (cfr. si pensi alla preoccupazioni di questi cittadini e lavoratori, che magari, inconsapevolmente, hanno nel passato utilizzato frigoriferi con amianto, cassoni dell'acqua in cemento amianto, o costruito la loro abitazioni con manufatti in cemento amianto, tutti oggetti prodotti negli stabilimenti della società di cui quegli imputati erano titolari, ed anche da altre società, i cui titolari stanno per essere sottoposti al relativo procedimento, come per esempio nel caso ex Fibronit, etc.).

⁷ Cass. pen. 28 aprile 1981, KNOPFLER, in Cass. pen. 1982, 1549; contra Cass. pen. 30 giugno 1981, TORELLO, in Cass. pen. 1983, 317; Cass. pen. 27 settembre 1984, SLIMBENE, in Giust. pen. 1985, II, 281; Cass. pen. Sez. IV, 1993/195696; in CRESPI, STELLA, ZUCCALA', Commentario al Codice penale, cit.; Cass. pen. Sez. I, 1974/128873, in CRESPI, STELLA, ZUCCALA', Commentario al Codice penale, cit.; Cass. pen. Sez. IV, 81/149687, in

Sono soggetti attivi di questi reati, tutti coloro sui quali grava l'onere di sicurezza e che rivestono la cosiddetta posizione di garanzia, e chiunque altro metta in pericolo la pubblica incolumità, l'elemento materiale si estrinseca in forma omissiva (art. 40 c. 2), e commissiva.

Il contenuto del precetto di entrambe le ipotesi di reato deve essere integrato con il richiamo alle irrinunciabili disposizioni di cui all'art. 2087 c.c. e di quelle delle leggi speciali, da quelle di cui al D.P.R. n. 303/56 e del DP.R. n. 547/55, fino alle altre ora contemplate nel D.lgs. n. 81/08.

La norma di cui all'art. 2087 c.c., seppur posta a chiusura del sistema prevenzionistico, nella misura in cui tutela "la personalità morale dei prestatori d'opera" oltre alla loro "integrità fisica", assurge a principio fondamentale di pietra miliare del nostro sistema prevenzionistico, che la giurisprudenza, con la sua interpretazione ha adattato all'evoluzione dei tempi, proprio a tutela degli inalienabili diritti della persona umana.

Con la lettura costituzionalmente orientata della disposizione normativa di cui all'art. 2087 c.c. e con la declaratoria di immediata precettività delle norme di cui agli artt. 2, 32 e 41, comma 2 della Costituzione, si statuisce l'immediata risarcibilità di tutti i danni per lesione dei diritti non patrimoniali, che hanno in dette norme di diritto, la loro tipizzazione (Cass. SS.UU. Sent. N. 26972/08⁸), anche

CRESPI, STELLA, ZUCCALA', Commentario al Codice penale, cit.; Cass. 9 aprile 1984 CARONE, in Cass. pen. 1985, 1380.

⁸ "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, inserendo nell'area del rapporto di lavoro interessi non suscettivi di valutazione economica (l'integrità fisica e la personalità morale) già implicava che, nel caso in cui l'inadempimento avesse provocato la loro lesione, era dovuto il risarcimento del danno non patrimoniale. Il presidio dei detti interessi della persona ad opera della Costituzione, che li ha elevati a diritti inviolabili, ha poi rinforzato la tutela. Con la conseguenza che la loro lesione è suscettiva di dare luogo al

mediante esercizio dell'azione civile nel processo penale (Cass. VI[^] Pen. 16 aprile 2009, Sent. n. 16031).

L'obbligazione risarcitoria, sia essa contrattuale, ma ancor più extra contrattuale, si estende dal singolo lavoratore che ha subito un danno ingiusto, alla pluralità dei consociati e, se quest'ultimi si sono aggregati, conformemente a quanto statuito nell'art. 18 della Costituzione, in *formazioni sociali* (associazioni ed enti non riconosciuti etc.), per perseguire nel modo migliore le loro comuni finalità, con siffatto strumento di espressione della loro personalità, evidentemente sussiste anche per loro legittimazione all'esercizio dell'azione civile nel processo penale.

La legittimazione di questi enti, che, come sopra abbiamo anticipato, sono intermedi e sintetizzano la pluralità dei soggetti lesi per effetto del reato, si rafforza nel momento in cui gli stessi perseguono la tutela dei diritti contemplati nella Carta Costituzionale, tra i quali la ricerca della parità sostanziale e si rilevano utili strumenti di rimozione delle disuguaglianze, nella realizzazione dei fini statuari.

L'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata del complesso normativo di cui agli artt. 434 e 437 c.p.,

risarcimento dei danni conseguenza, sotto il profilo della lesione dell'integrità psicofisica (articolo 32 Cost.) secondo le modalità del danno biologico, o della lesione della dignità personale del lavoratore (articoli 2, 4, 32 Cost.), come avviene nel caso dei pregiudizi alla professionalità da dequalificazione, che si risolvano nella compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale costituita dall'impresa. Nell'ipotesi da ultimo considerata si parla, nella giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 6572/2006), di danno esistenziale. Definizione che ha valenza prevalentemente nominalistica, poichè i danni-conseguenza non patrimoniali che vengono in considerazione altro non sono che pregiudizi attinenti alla svolgimento della vita professionale del lavoratore, e quindi danni di tipo esistenziale, ammessi a risarcimento in virtù della lesione, in ambito di responsabilità contrattuale, di diritti inviolabili e quindi di ingiustizia costituzionalmente qualificata".

sotto l'aspetto sostanziale, in combinato disposto con gli artt. 74 e 78 lettera a) c.p.p., e 185 c.p., per gli aspetti processuali, deve essere messa in relazione con le norme di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c. e degli artt. 2, 4, 9, 32, 35 e ss. della Costituzione.

La nozione di pubblica incolumità, quale *diritto di tutti e di ciascuno* determina, quindi, la conseguente legittimazione di tutti gli enti e le associazioni, che quella finalità hanno inglobato nel loro statuto sociale e che fanno, di quei diritti e di quei valori, i cardini ed i presupposti della loro azione (tra i quali il perseguimento del rischio zero, la rimozione dei cancerogeni e dei mutageni etc., che si aggiunge ai profili di danno già sopra evidenziati quali frustrazione, preoccupazione etc., e che esprime l'*affectio societatis*).

Le formazioni sociali, costituite dai lavoratori e dai cittadini, che si riuniscono al fine di perseguire insieme quei valori, in linea con quelli costituzionali, svolgono un ruolo dunque decisivo, anche ai fini della compiuta realizzazione della personalità umana e di realizzazione dello stato sociale: così, come evidenziato nell'ambito della "Rassegna" della giurisprudenza della Corte di Cassazione penale dell'anno 2008 che, nella parte seconda, al paragrafo n. 9), pg. 145, così recita: *"il divieto di analogia in materia penale (artt. 25 comma secondo, della Costituzione e 14 disp.prel. c.c.) non consente alla Corte di Cassazione di ampliare l'ambito della tutela penale oltre i confini delimitati dalle norme penali incriminatrici; nondimeno, la giurisprudenza di legittimità si trova al cospetto della necessità di adeguare le astratte previsioni normative a nuove emergenze di volta in volta profilatesi ex ante dal legislatore, e di dovere, pertanto, di attualizzare il dictum normativo.*

In questo ambito si è mossa anche nel corso del 2008 la Corte di Cassazione, sempre particolarmente sensibile alla tutela dei diritti delle persone e delle formazioni sociali intermedie, ed alle possibili implicazioni dei principi

solidaristici accolti dall'art. 2 della Costituzione, che comporta la configurazione, a carico dei consociati, quale ideale contropartita dei diritti ad essi riconosciuti, di nuovi doveri di collaborazione per la realizzazione delle finalità dello Stato sociale, con conseguente ampliamento dell'ambito delle responsabilità penali per omissione (art. 40, comma secondo, c.p.), al fine di rendere sempre più incisiva la tutela di beni (si pensi, ad es., al diritto alla salute ad all'ambiente anche lavorativo salubre) il cui valore, in passato sottovalutato, si è progressivamente accresciuto nell'idem sentire fino ad ottenere un generalizzato riconoscimento di rilevanza costituzionale primaria, in quanto strumentali alla compiuta realizzazione della personalità umana".

4. Legittimazione processuale delle associazioni e dei comitati alla costituzione di parte civile nei procedimenti penali nei casi di violazione delle norme di cui agli artt. 434 e 437 c.p.

Occorre valutare se, ed in base a quali presupposti, sia o meno ammissibile la costituzione di parte civile di associazioni ed enti nel processo penale, in caso di disastro ambientale.

In particolare, se siffatta legittimazione sussiste qualora si siano verificati il decesso di migliaia di lavoratori esposti all'amianto e la contaminazione dell'intero territorio nazionale, in seguito alla realizzazione di manufatti in cemento amianto impiegati per l'edilizia, per le industrie ed in altri settori della società civile, così provocando ripercussioni non solo sulla salubrità ambientale, ma anche sulla salute di tutti i cittadini ed anche sulle generazioni future, determinate dall'impossibilità di immediata bonifica e dall'assenza di soglia sotto la quale si annulla il rischio (essendo sufficienti, in alcuni casi, anche poche fibre per determinare patologie mortali, quali il mesotelioma, anche se il rischio è

proporzionale all'intensità e alla durata delle esposizioni).

Le associazioni e gli enti che nel loro statuto hanno assunto, come fine sociale, quello di bandire l'amianto ed altri cancerogeni e di perseguire la tutela della salute nei luoghi di lavoro e nel territorio, e che raggruppano i lavoratori esposti, o i familiari dei deceduti in seguito a malattia asbesto correlate, o per altri cancerogeni, e si prefigurano il compito di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, la giustizia e i diritti dei lavoratori esposti e vittime dei cancerogeni, hanno piena legittimazione a costituirsi parte civile nell'ambito dei processi penali che hanno come ipotesi di imputazione quelle di cui agli art. 434 e 437 c.p..

La loro situazione soggettiva è stata realmente danneggiata dal reato in quanto, così come affermato dalla Corte di Cassazione, *“quando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o dell'ente, allorché si verifichi la lesione di tale immagine è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, o se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente che esprime la sua immagine, sia sotto il profilo dell'incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprono gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o di categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisce ...”* (Cass. Sent. n. 12929 del 2007), si viene, quindi, a pregiudicare la realizzazione del fine sociale, facendola apparire come puramente utopistica, scoraggiando gli stessi associati, ed eventuali nuovi associati, che potrebbero desistere dall'aderire al sodalizio, e provocando ulteriori effetti pregiudizievoli.

Sussiste altresì legittimazione all'azione risarcitoria in sede penale degli enti che hanno ricevuto un danno ad un interesse proprio, assunto nello statuto a ragione stessa della loro esistenza ed azione, qualora la condotta delittuosa si ponga come lesione del *“l'interesse perseguito da un'associazione in riferimento ad una situazione storicamente circostanziata, da essa associazione assunta nello statuto della ragione stessa della propria esistenza ed azione, come tale oggetto di un diritto assoluto ed essenziale dell'ente a causa dell'immedesimazione fra il sodalizio e l'interesse perseguito”* (Cass. pen, Sez. III, 03 dicembre 2007, n. 15983).

La lesione *all'immagine* ed alla *ragione della propria esistenza* dell'associazione, determinano anche un'ulteriore conseguenza lesiva, in virtù proprio dell'immedesimazione tra l'ente stesso e l'interesse perseguito, individuabile nella compromissione dell'*affectio societatis* verso l'interesse prescelto, inoltre la sua lesione, in seguito alla commissione del fatto di reato, produce una offesa e l'insorgenza di un danno non patrimoniale da reato in virtù, appunto della suddetta provocata frustrazione ed afflizione generata negli associati (Cass. pen. Sez. VI, 01 giugno 1989; Sez. III, 11 aprile 1992; Sez. III, 29 settembre 1992).

Quanto detto assume rilevanza, alla luce dei principi enunciati dalla Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 26972/08, come richiamata da Cass. VI[^] Pen., 18 giugno 2007, n. 16031, estesi a qualsiasi altro diritto, purché tipizzato nella Costituzione o in altre fonti del diritto.

Il danno risarcibile in favore dell'associazione, secondo parte della dottrina (Mendoza, in commento a Cass. Sez. III, 21 maggio 1993, e in giurisprudenza Pretura Verona 24 giugno 1992, Ch., *Giur. it.* 1993, II, 420; Tribunale di Massa, 20 maggio 1993, De., in *Arch. proc. pen.* 1993, 40. Ancora in dottrina E. Albamonte, *in tema di consenso della persona offesa quale requisito legittimamente la partecipazione al giudizio delle associazioni ambientaliste,*

nota a Cass. pen., Sez V, 12 gennaio 1996 numero 2361, in *Cass. pen.* 1996, 11), è strettamente non patrimoniale e concerne l'afflizione e la frustrazione degli affiliati per il pregiudizio arrecato nell'interesse preso a cuore dall'associazione, e per la lesione alla loro personalità, anche in seguito a pregiudizio sofferto dalla stessa formazione sociale (che è uno degli strumenti di affermazione della persona umana), meritevole di tutela, per le finalità e per i parametri di cui agli art. 2 e 3 secondo comma, anche in relazione alle norme di cui agli art. 9, 32 e 41 secondo comma della Costituzione (conforme a Cass. VI[^] Pen., 18 giugno 2007, n. 16031).

La Corte di Cassazione, proprio con la Sentenza 16 aprile 2009 n. 16031 della VI[^] Sez. Pen., ha ritenuto sussistente il pregiudizio e, dunque risarcibile il danno (e conseguentemente la legittimazione processuale ai fini della costituzione di parte civile) non solo:

- (a) quando il fatto illecito sia configurabile come reato, e il danneggiato sia il soggetto passivo;
- (b) e quando ricorre una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche nel caso dell'ipotesi di reato;
- (c) ma anche e, nel nostro caso soprattutto, *“quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima* (sia essa direttamente, sia attraverso la formazione sociale, ma non solo anche la stessa formazione sociale, dove il singolo esplica la sua personalità come personificazione del fine, meritevole di tutela alla stregua dell'ordinamento costituzionale) *avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal Giudice”* (Sez. Un. Civ., 11 novembre 2008, n. 26972).

Prescindendo dai rilievi e dalle implicazioni scaturenti dalla lettura di

siffatto principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, appare evidente che, anche in ambito civilistico, vi sia una sempre più crescente attenzione alle problematiche connesse alla risarcibilità del danno non patrimoniale subito da persone giuridiche private ed enti di fatto, problematiche che si riflettono inevitabilmente anche in ambito processualistico in materia di ripartizione dell'onere probatorio e sulla possibilità di ottenere una *“declaratoria iuris da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia all'esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione ... escludendosi perciò l'estensione del giudicato penale alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato”* (cfr. Cass. Sez. Pen. III, Sentenza n. 37384 del 10 luglio 2007, già sopra richiamata).

Anche le associazioni e gli enti esponenziali, che tutelano l'ambiente ed altri interessi diffusi, che assurgono a rango di diritti soggettivi (e lo sono in relazione alla norma di cui all'art. 9 Cost., in riferimento di cui agli artt. 2 e 32 e 41, comma 2, Cost.) sono legittimate a costituirsi parte civile nei procedimenti penali.

L'ambiente costituisce di per sé un bene giuridico tutelato da norme civili, penali, amministrative, la cui protezione è imposta da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 della Costituzione) *“per cui esso assurge a valore primario e assoluto”*, pertanto, la responsabilità conseguente a fatti commissivi od omissivi, colposi o dolosi, che violino le leggi di protezione, cagionino una compromissione dell'ambiente e dunque provochino un danno, deve essere inserita nell'ambito e nello schema della tutela aquiliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 codice civile⁹.

Con la sentenza della Suprema Corte n. 796 del 05 aprile 2002 è stato ribadito che *“il danno ambientale non consiste soltanto in una compromissione dell'ambiente in violazione di leggi ambientali ma anche, contestualmente e inscindibilmente, in*

⁹ Cfr. Sentenza Corte Costituzionale n. 641/1987.

una offesa della persona umana nella sua dimensione individuale e sociale; [...] la costituzione di parte civile delle associazioni ecologiste e di protezione ambientale è ammissibile quando l'interesse diffuso alla tutela dell'ambiente non è astrattamente connotato ma si concretizza in una determinata realtà storica di cui il sodalizio ha fatto il proprio scopo e che è diventata la ragione e, perciò elemento costitutivo di esso, purché dal reato sia derivata la lesione di un diritto soggettivo inerente lo scopo specifico perseguito."

Secondo la Suprema Corte di Cassazione *"in tema di legittimazione degli enti e delle associazioni ecologistiche a costituirsi parte civile, deve ritenersi che quando l'interesse diffuso alla tutela dell'ambiente non sia astrattamente connotato, ma si concretizza in una determinata realtà storica di cui il sodalizio ha fatto il proprio scopo, diventando la ragione e, perciò, elemento costitutivo di esso, è ammissibile la costituzione di parte civile di tale ente, sempre che dal reato sia derivata una lesione di un diritto soggettivo inerente allo scopo specifico perseguito. Pertanto è, in primis, configurabile, in capo alle associazioni ecologistiche, la titolarità di un diritto soggettivo e di un danno risarcibile, individuabile nella salubrità dell'ambiente, sempre che un'articolazione territoriale colleghi le associazioni medesime ai beni lesi, sicché esse sono legittimate all'azione aquiliana per la difesa del proprio diritto soggettivo alla tutela dell'interesse collettivo alla salubrità dell'ambiente; è, inoltre, ipotizzabile la lesione del diritto della personalità dell'ente e la conseguente facoltà delle associazioni di protezione ambientale di agire per il risarcimento dei danni morali e materiali relativi all'offesa, diretta ed immediata, dello "scopo sociale", che costituisce la finalità propria del sodalizio"*¹⁰.

¹⁰ Cfr. Cass. Sez. III n. 8699 del 09 luglio 1996-26 settembre 1996.

Non è esclusa la possibilità di intervenire nel procedimento penale, con la formula della costituzione di parte civile *ad adiuvandum*, anche nel senso prospettato dalla norma di cui all'art. 105, comma 2, c.p.c., ed ora esplicitamente riconosciuta dall'art. 61 del D.lgs. 81/08¹¹, se ciò corrisponde ad un interesse giuridicamente ritenuto rilevante dall'ente e dall'associazione, in riferimento ai fini degli associati, fatti propri dal sodalizio e contemplati nello statuto (cfr. Cass. VI[^] Pen. 16 aprile 2009 Sentenza n. 16031, conforme Sez. IV[^] 16 luglio 1993, Sentenza n. 10048).

Tra tali fini vanno ricompresi quello di ottenere giustizia per il rischio apportato non solo alla salute, che è *fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività* (art. 32 Cost.), ma anche alla sicurezza sociale, ed ai valori tutti recepiti dalla Costituzione, e radicati nella cultura e nel tessuto morale della Nazione, nel recepimento dell'idea stessa di solidarietà e fratellanza, nel superamento della concezione individualistica ed egoistica, nell'esaltazione dei diritti irrinunciabili ed inalienabili della persona umana di cui l'ente intermedio è una semplice emanazione e strumento.

5. Atto di intervento

L'art. 91 c.p.p., da leggere in combinato disposto con l'art. 212 delle disp.att. c.p.p., consente alla formazioni sociali una forma partecipativa definita *"atipica"*, quale espressione di un'istanza di partecipazione proveniente dalla persona offesa che, priva di una posizione soggettiva differenziata, in forza della quale sarebbe legittimata ad agire in veste

¹¹ Il D.Ls. 81/09 contiene *"disposizioni in tema di processo penale"* e sancisce con l'art. 61 l'esercizio dei diritti della persona offesa, qualificando tale anche *le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime degli infortuni sul lavoro... o che abbiano determinato una malattia professionale che possono esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa di cui agli artt. 91 e 92 c.p.p.*

di soggetto danneggiato dal reato, riveste il ruolo di particolare centro di imputazione degli interessi lesi dal reato, o comunque, protetti dalle norme penali che si assumono essere state violate.

L'atto di intervento può qualificarsi come un'azione diretta a supportare la pubblica accusa nella tutela degli interessi, di cui le formazioni sociali sono portatrici, e che risultano lesi dalle condotte di reato contestate agli imputati.

Con il suo supporto, in buona sostanza, l'associazione intervenuta nel processo penale contribuisce all'accertamento delle verità processuale, ponendo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria quelle esperienze, quelle professionalità e quegli atti e documenti che potrebbero rivelarsi essenziali nel contraddittorio delle parti, ed inserirsi nella dinamica processuale.

L'art. 505 c.p.p., infatti, riconosce agli enti intervenuti nel processo, a norma dell'art. 93 c.p.p., l'esercizio di specifiche facoltà, che si sostanziano in una forma di partecipazione attiva e collaborativa da esperirsi nel corso dell'istruttoria dibattimentale e che consistono nel *"chiedere al presidente di rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici e alle parti private che si sono sottoposte ad esame"*, e nel diritto di chiedere al giudice l'ammissione di nuovi mezzi di prova utili all'accertamento dei fatti.

La predisposizione dell'atto di intervento ad opera degli enti e delle associazioni deve sottostare, infine, ad una serie di condizioni previste a pena di inammissibilità (art. 93 lett. a c.p.p.). *In primis* l'ente deve essere dotato dei requisiti di legittimazione alla tutela degli interessi dallo stesso rappresentati.

La teoria sostanzialistica elaborata dalla dottrina subordina la legittimazione alla tutela della rappresentatività degli enti esponenziali alla sussistenza dei seguenti indici:

- a) fine istituzionale;
- b) possibilità concreta dell'ente, per organizzazione e struttura, di perseguire lo scopo
- c) la c.d. *vicinitas*.

Nell'ambito del procedimento penale avente ad oggetto reati contro la pubblica incolumità, in particolare disastro doloso provocato dall'inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la formazione sociale che intenda intervenire, ex artt. 91 e ss. c.p.p., non solo deve perseguire finalità statutarie dirette a proteggere i beni a fruizione collettiva offesi dalle condotte di reato (ambiente salubre, anche lavorativo e salute), ma deve anche essere dotata di una struttura idonea a garantire gli scopi statuari, oltre che essere stabilmente radicata nel territorio.

L'associazione, quindi, deve essere un organismo rappresentativo degli interessi collettivi diretti alla salvaguardia della salubrità dell'ambiente, anche e in particolar modo dell'ambiente lavorativo, in aderenza all'art. 2 della Costituzione, il quale garantisce la funzione degli organismi intermedi, esponenziali di interessi che trascendono il singolo per coinvolgere una pluralità di individui.

Analogamente a quanto previsto per l'atto di costituzione di parte civile, anche nell'atto di intervento è prescritta l'esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l'intervento (art. 93 lett. d).

L'indicazione di siffatte ragioni si sostanziano nella dimostrazione dell'effettiva compromissione degli interessi collettivi che l'associazione si prefigge di tutelare.

Cosicché, se le formazioni sociali che intendono intervenire nel processo perseguono scopi di solidarietà sociale, e se gli stessi si sostanziano nella tutela dell'integrità psicofisica nei luoghi di lavoro e dell'intera cittadinanza, appare evidente che la condotta delittuosa integrante i reati di cui agli artt. 434, 437 c.p.p., è senza dubbio lesiva degli interessi di cui la stessa è portatrice.

La natura plurioffensiva di siffatti reati contro l'incolumità pubblica, definiti anche come *"reati a soggetto passivo indeterminato"*, induce la dottrina

prevalente¹² a prescindere dalla prestazione del consenso all'atto di intervento della singola persona offesa (art. 93 c.p.p.), poiché il soggetto passivo è una collettività indeterminata.

Diversamente, qualora si dovesse optare per un'applicazione asettica dell'art. 93 c.p.p., la tutela giurisdizionale dell'interesse leso dal reato, di cui l'ente esponenziale è rappresentativo, verrebbe senza dubbio pregiudicata.

Appare, quindi, sotto quest'ultimo aspetto, che la disciplina processuale necessita di un'adeguata riforma, alla luce degli interessi di cui le formazioni sociali si fanno portatrici in materia di violazione delle norme stabilite in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, al fine di facilitare il loro intervento nelle dinamiche processuali.

6. Conclusioni

Se le associazioni e gli enti sono strumenti di sintesi di fini individuali, divenuti così collettivi, se i reati in esame si consumano con il solo astratto e potenziale rischio per la pubblica incolumità, se contemporaneamente sono già morti migliaia di lavoratori e cittadini, ed altri ne moriranno ancora in tutto il territorio nazionale, se il disastro ambientale così provocato ha indotto alla contaminazione di vasti territori, se non dell'intero suolo, con concreta esposizione anche di altri cittadini per il futuro, è evidente l'interesse di quelle associazioni, le cui finalità sono quelle di tutela della persona umana, della sua sicurezza, della tutela dei diritti tutti, a costituirsi parte civile nel processo penale, o comunque, ad intervenire nello stesso.

L'azione civile esercitata dalle formazioni sociali è quindi diretta ad ottenere in primo luogo giustizia, per il decesso di quelli che considerano loro fratelli (nel superamento dell'ottica individualistica ed egoistica propria delle

dittature ormai superate, alle quali si oppone la Costituzione e la coscienza civile individuale e collettiva), ma anche e soprattutto mira a rendere concreta la possibilità, prevista nel codice di procedura penale, di partecipare attivamente alla dialettica dibattimentale, facendo conferire nel procedimento penale tutto quel bagaglio di esperienza e conoscenza di cui le stesse sono dotate, al fine di ottenere, contestualmente alla pronuncia di condanna degli autori delle condotte delittuose, il risarcimento dei danni, anche in forma simbolica (risulta che nel processo Eternit le associazioni che si siano costituite abbiano quantificato in € 1 il danno sofferto dal sodalizio e comunque lasciandolo all'equo apprezzamento del Giudice adito), per il pregiudizio sofferto e provocato dalla lesione dei beni giuridici (di cui sono portatrici) protetti dalle norme incriminatrici e violati dalle acclarate condotte delittuose.

¹² Amodio, Dominioni in Commentario al nuovo c.p.p., I, 559.